Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 3 del 5 gennaio 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 gennaio 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 2

LEGGE 23 dicembre 1992, n. **522**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione, fatto a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989.

LEGGE 23 dicembre 1992, n. **523**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990.

LEGGE 23 dicembre 1992, n. **524**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 1992, n. **522.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione, fatto a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione, fatto a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE SULLA SEMPLIFICAZIONE E LA MODERNIZZAZIONE DELLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI ESTRADIZIONE.

GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

in appresso denominati «Stati membri»,

Desiderando migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale nelle relazioni che li legano per quanto riguarda l'estradizione,

Considerando che è auspicabile accelerare le procedure di trasmissione delle richieste di estradizione e dei relativi documenti e che pertanto è necessario ricorrere alle moderne tecniche di trasmissione,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

1. Per l'applicazione delle convenzioni di estradizione in vigore tra gli Stati membri, ogni Stato contraente designa l'autorità centrale o, dove previsto dal sistema costituzionale, le autorità centrali incaricate di trasmettere e di ricevere le domande di estradizione ed i documenti da prodursi a sostegno della domanda, nonché tutta la corrispondenza ufficiale collegata alla richiesta di estradizione.

2. Ogni Stato membro procede alla designazione di cui al precedente paragrafo 1 al momento della ratifica, dell'approvazione o dell'accettazione dell'accordo; tale designazione può essere poi modificata in qualsiasi momento. Il depositario dell'accordo comunica la designazione e le ulteriori modifiche ad ogni Stato contraente.

Art. 2.

La richiesta di estradizione ed i documenti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 possono essere trasmessi a mezzo telefax. Ogni autorità competente ai sensi dell'articolo 1 dispone di una apparecchiatura che consente tale modo di emissione e ricevimento di detti documenti e ne assicura il corretto funzionamento.

Art. 3.

1. Per garantire sia l'origine che la riservatezza della trasmissione, si ricorrerà ad un crittografo adattato al telefax dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 1 quando tale apparecchiatura sia utilizzata per l'applicazione del presente accordo.

2. Gli Stati contraenti convengono delle modalità pratiche per l'applicazione del presente accordo.

Art. 4.

Allo scopo di garantire l'autenticità dei documenti di estradizione, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 1 dello Stato richiedente dichiara nella sua domanda che essa certifica la conformità agli originali dei documenti trasmessi a sostegno della richiesta e ne descrive l'impaginazione. In caso di contestazione della conformità dei documenti agli originali da parte dell'interpellato, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 1 dello Stato interpellato potrà richiedere all'autorità competente dello Stato richiedente la produzione, entro un termine ragionevole, dei documenti originali o in copia conforme per via diplomatica o per qualsiasi altra via decisa di comune accordo.

Art. 5.

1. Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri. Esso sarà soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri spagnolo.

2. L'accordo entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di tutti gli Stati membri delle Comunità europee alla data di apertura alla firma.

3. Fino all'entrata in vigore del presente accordo, ogni Stato può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione, o in un qualsiasi momento successivo, dichiarare che l'accordo si applica, per quanto lo concerne, nei suoi rapporti con gli Stati che avranno fatto la medesima dichiarazione dopo la data di deposito.

4. Uno Stato che non abbia fatto alcuna dichiarazione può applicare l'accordo con gli altri Stati contraenti in base ad accordi bilaterali.

5. Il Ministero degli affari esteri spagnolo notificherà a tutti gli Stati membri qualsiasi firma e deposito di strumenti o dichiarazioni.

Art. 6.

Il presente accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato che divenga membro delle Comunità europee. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri spagnolo.

Il presente accordo entrerà in vigore nei confronti dello Stato che vi aderisce novanta giorni dopo la data del deposito del suo strumento di adesione.

Il Ministero degli affari esteri spagnolo invierà una copia certificata conforme ai governi firmatari.

FATTO a Donostia-San Sebastian, addì ventisei maggio millenovecentottantanove, in tutte le lingue ufficiali, tutti i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Ministero degli affari esteri spagnolo.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 426):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 28 aprile 1992.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 giugno 1992, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 5 agosto 1992.

Esaminato in aula e approvato il 30 settembre 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 656):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 ottobre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 dicembre 1992.

Relazione scritta annunciata il 16 dicembre 1992 (atto n. 656/A - relatore sen. ORSINI Bruno).

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 1992.

92G0554

LEGGE 23 dicembre 1992, n. **523.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hano approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

CONVENZIONE SULLA DETERMINAZIONE DELLO STATO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA DI ASILO PRESENTATA IN UNO DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

in appresso denominati «Stati membri»,

Considerando l'obiettivo di armonizzare le politiche in materia di asilo, fissato dal Consiglio europeo di Strasburgo dell'8 e 9 dicembre 1989;

Decisi, nel rispetto della loro comune tradizione umanitaria, a garantire ai rifugiati un'adeguata protezione, come previsto dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 relativi allo *status* dei rifugiati, in appresso denominati rispettivamente «convenzione di Ginevra» e «protocollo di New York»;

Considerando l'obiettivo comune di uno spazio senza frontiere interne nel cui ambito, in particolare, sarà garantita la libera circolazione delle persone conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, modificato dall'Atto unico europeo;

Consapevoli della necessità di adottare misure per evitare che la realizzazione di questo obiettivo determini situazioni che lascino troppo a lungo un richiedente l'asilo nell'incertezza quanto all'esito della sua domanda e desiderosi di dare a ogni richiedente l'asilo la garanzia che la sua domanda sarà esaminata da uno Stato membro e di evitare che i richiedenti l'asilo siano successivamente rinviati da uno Stato membro ad un altro senza che nessuno di questi Stati si riconosca competente per l'esame della domanda di asilo.

Desiderosi di proseguire il dialogo avviato con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati al fine di raggiungere i suddetti obiettivi;

Decisi ad attuare, per l'applicazione della presente convenzione, una stretta cooperazione con mezzi diversi e, tra questi, lo scambio di informazioni;

Hanno deciso di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato:

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Sua Maestà la Regina di Danimarca,

Il Presidente della Repubblica federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica ellenica,

Sua Maestà il Re di Spagna,

Il Presidente della Repubblica francese,

Il Presidente dell'Irlanda,

Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Il Presidente della Repubblica Portoghese,

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Art. 1.

1. Ai fini della presente convenzione si intende per:

a) straniero chi non è cittadino di uno Stato membro;

b) domanda di asilo: domanda con cui uno straniero chiede ad uno Stato membro la protezione della convenzione di Ginevra invocando la qualità di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della summenzionata convenzione, modificata dal protocollo di New York;

c) richiedente l'asilo: straniero che ha presentato una domanda di asilo in merito alla quale non è ancora stata presa una decisione definitiva;

d) esame di una domanda di asilo: l'insieme dei provvedimenti relativi all'esame di una domanda di asilo, delle decisioni o delle sentenze ad essa afferenti, adottati dalle autorità competenti, ad eccezione delle procedure di determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo in virtù delle dispozioni della presente convenzione;

e) titolo di soggiorno: qualsiasi autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che autorizzi il soggiorno di uno straniero nel suo territorio, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciate durante l'istruzione di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno o di una domanda di asilo;

f) visto d'entrata: autorizzazione o decisione di uno Stato membro per consentire l'ingresso di uno straniero nel suo territorio, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni di ingresso;

g) visto di transito: autorizzazione o decisione di uno Stato membro per consentire il transito di uno straniero attraverso il suo territorio o nella zona di transito di uno porto o di un aeroporto, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni di transito.

2. La natura del visto viene valutata in relazione alle definizioni di cui al paragrafo 1, lettere *f)* e *g)*.

Art. 2.

Gli Stati membri riaffermano i propri obblighi ai sensi della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York, senza alcuna limitazione geografica della sfera di applicazione di questi strumenti, e il loro impegno a cooperare con i servizi dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ai fini dell'applicazione di questi strumenti.

Art. 3.

1. Gli Stati membri si impegnano affinché la domanda di asilo di qualsiasi straniero, presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio sia esaminata.

2. La domanda è presa in esame da un solo Stato membro, secondo i criteri previsti dsalla presente convenzione. I criteri di cui agli articoli da 4 a 8 si applicano seguendo l'ordine in cui sono presentati.

3. La domanda è presa in esame da detto Stato in conformità della sua legislazione nazionale e dei suoi obblighi internazionali.

4. Ogni Stato membro ha diritto di prendere in esame una domanda di asilo presentatagli da uno straniero, anche se detto esame non gli compete in virtù dei criteri definiti nella presente convenzione, a condizione che il richiedente l'asilo vi consenta

Lo stato membro competente secondo i succitati criteri è quindi liberato dai suoi obblighi che vengono trasferiti allo Stato membro che desidera prendere in esame la domanda di asilo. Quest'ultimo Stato informa lo Stato membro competente in conformità dei suddetti criteri, se quest'ultimo è stato adito con tale domanda.

5. Ogni Stato membro mantiene la possibilità, conformemente alla propria legislazione nazionale, di inviare un richiedente l'asilo in uno Stato terzo, nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York.

6. Il procedimento per la determinazione dello Stato membro che a norma della presente convenzione è competente per l'esame della domanda di asilo ha inizio allorché una domanda di asilo viene sottoposta ad uno Stato membro per la prima volta.

7. Lo Stato membro al quale è stata presentata la domanda di asilo è tenuto, alle condizioni di cui all'articolo 13 e al fine di concludere il procedimento di determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo, ad accettare il richiedente l'asilo che si trovi in un altro Stato membro ove abbia presentato una domanda di asilo dopo aver ritirato la sua domanda durante il procedimento di determinazione dello Stato competente

Tale obbligo cessa se il richiedente l'asilo ha lasciato nel frattempo il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o se uno Stato membro gli ha concesso un titolo di soggiorno di durata superiore a tre mesi.

Art. 4.

Se ad un membro della famiglia del richiedente l'asilo è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York, in uno Stato membro ove risiede legalmente, questo Stato è responsabile dell'esame della domanda, purchè gli interessati lo desiderino.

Membro della famiglia sono esclusivamente il coniuge del richiedente l'asilo, i figli di età inferiore ai 18 anni, non sposati, oppure il padre o la madre se il richiedente l'asilo è egli stesso minore di età inferiore ai 18 anni non sposato.

Art. 5.

1. Se il richiedente l'asilo ha un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo è quello che ha rilasciato tale titolo.

2. Se il richiedente l'asilo è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo è quello che ha rilasciato il visto, tranne nei seguenti casi:

a) se il visto è stato rilasciato su autorizzazione scritta di un altro Stato membro, l'esame della domanda di asilo compete a quest'ultimo. Allorchè uno Stato membro consulta preventivamente, per ragioni essenzialmente di sicurezza, le autorità centrali di un altro Stato membro, l'accordo di quest'ultimo non costituisce un'autorizzazione scritta ai sensi della presente disposizione;

b) se il richiedente l'asilo, titolare di un visto di transito, presenta la sua domanda di un altro Stato membro nel quale non è soggetto all'obbligo del visto, l'esame della domanda di asilo compete a quest'ultimo Stato.

c) se il richiedente l'asilo, titolare di un visto di transito, presenta la sua domanda nello Stato che gli ha rilasciato detto visto e che ha ricevuto conferma scritta da parte delle autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro di destinazione che lo straniero dispensato dall'obbligo di visto soddisfa le condizioni di ingresso vigenti in questo Stato, l'esame della domanda di asilo compete a quest'ultimo Stato.

3. Se il richiedente l'asilo è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo è nell'ordine:

a) lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, in caso di identica durata di validità di questi titoli, lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana,

b) lo Stato che ha rilasciato il visto con la scadenza più lontana, quando i vari visti sono di analoga natura;

c) quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato che ha rilasciato il visto di più lunga durata di validità o, in caso di identica durata di validità, lo Stato che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana. Tale disposizione non è applicabile qualora il richiedente sia titolare di uno o più visti di transito rilasciati su presentazione di un visto di entrata in un altro Stato membro. In questo caso è competente tale Stato membro.

4. Se il richiedente l'asilo ha soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli hanno effettivamente consentito l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, i paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fino a che lo straniero non abbia lasciato il territorio degli Stati membri.

Qualora il richiedente l'asilo sia titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da più di due anni o di uno o più visti scaduti da più di sei mesi che gli hanno effettivamente consentito l'ingresso nel territorio di uno Stato membro e se lo straniero non è uscito dal territorio comune, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda.

Art. 6.

Se il richiedente l'asilo ha varcato irregolarmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da uno Stato non membro delle Comunità europee, la frontiera di uno Stato membro, e se il suo ingresso attraverso detta frontiera può essere provato, l'esame della domanda di asilo è di competenza di quest'ultimo Stato membro.

La competenza di detto Stato è tuttavia esclusa qualora sia provato che il richiedente l'asilo ha soggiornato nello Stato membro nel quale ha presentato la sua domanda almeno sei mesi prima della presentazione della domanda stessa, in tal caso l'esame della domanda di asilo è di competenza di quest'ultimo Stato.

Art. 7.

1. L'esame della domanda di asilo compete allo Stato membro responsabile del controllo dell'entrata dello straniero nel territorio degli Stati membri, a meno che, dopo essere legalmente entrato in uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, lo straniero non presenti la domanda di asilo in un altro Stato membro in cui è parimenti dispensato dal visto per l'ingresso nel suo territorio. In questo caso l'esame della domanda di asilo compete a quest'ultimo Stato.

2. Fino all'entrata in vigore di un accordo tra gli Stati membri in materia di modalità di attraversamento dei confini esterni, lo Stato membro che autorizza un transito senza visto attraverso le zone di transito dei suoi aeroporti non è considerato responsabile del controllo dell'entrata, per viaggiatori che non escono dalla zona di transito.

3. Qualora la domanda di asilo sia presentata al momento del transito in un aeroporto di uno Stato membro, l'esame di detta domanda compete a quest'ultimo Stato.

Art. 8.

Se lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo non può essere designato in base agli altri criteri previsti nella presente convenzione, l'esame della domanda di asilo è di competenza del primo Stato membro al quale essa è stata presentata.

Art. 9.

Ogni Stato membro, anche se non competente per l'esame in base ai criteri previsti nella presente convenzione, può esaminare per motivi umanitari, in particolare di carattere familiare o culturale, una domanda di asilo a richiesta di un altro Stato membro, a condizione tuttavia che il richiedente l'asilo lo desideri.

Se lo Stato membro interpellato accetta detta richiesta, la competenza in merito viene ad esso trasferita.

Art. 10.

1. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo in base ai criteri previsti nella presente convenzione ha l'obbligo di:

a) accettare alle condizioni di cui all'art. 11 il richiedente l'asilo che ha presentato domanda in un altro Stato membro;

b) condurre a termine l'esame della domanda di asilo;

c) riammettere o riprendere alle condizioni di cui all'art. 13 il richiedente l'asilo la cui domanda è in esame e che si trova irregolarmente in un altro Stato membro;

d) riprendere alle condizioni di cui all'art. 13 il richiedente l'asilo che abbia formulato una domanda di asilo in un altro Stato membro dopo aver ritirato la domanda oggetto d'esame;

e) riprendere alle condizioni di cui all'art. 13 lo straniero di cui ha respinto la domanda e che si trova irregolarmente in un altro Stato membro.

2. Se uno Stato membro rilascia al richiedente l'asilo un titolo di soggiorno di durata superiore a tre mesi, gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da *a)* a *e)* gli sono trasferiti.

3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da *a)* a *d)* si estinguono se lo straniero in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo non inferiore a tre mesi.

4. Gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere *d)* e *e)* si estinguono se lo Stato competente per l'esame della domanda di asilo ha adottato e effettivamente applicato, successivamente al ritiro o al respingimento della domanda, le misure necessarie affinché lo straniero si rechi nel suo Paese di origine o in qualsiasi altro Paese nel quale possa legalmente recarsi.

Art. 11.

1. Se lo Stato membro al quale una domanda di asilo è stata presentata ritiene che la competenza per l'esame di detta domanda incomba ad un altro Stato membro, esso può chiedere a quest'ultimo di accettare l'interessato quanto più rapidamente possibile e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo.

Se la richiesta non è formulata entro sei mesi, l'esame della domanda di asilo è di competenza dello Stato al quale la domanda di asilo è stata presentata.

2. La richiesta deve essere corredata dei dati occorrenti alle autorità dello Stato cui è stata sottoposta la richiesta per poter riconoscere la competenza di questo Stato in base ai criteri definiti dalla presente convenzione.

3. La determinazione dello Stato competente in applicazione di tali criteri è effettuata sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente l'asilo ha presentato per la prima volta la sua domanda ad uno Stato membro.

4. Lo Stato membro ha l'obbligo di pronunciarsi in merito alla richiesta entro tre mesi dalla data di presentazione della stessa. La mancata risposta alla scadenza di tale termine equivale all'accettazione della richiesta.

5. Il trasferimento del richiedente l'asilo dallo Stato membro ove è stata presentata la domanda di asilo allo Stato membro competente deve avvenire al massimo un mese dopo l'accettazione della richiesta o un mese dopo la conclusione della procedura contenziosa eventualmente avviata dallo straniero contro la decisione di trasferimento, qualora la procedura ha effetto sospensivo.

6. Le modalità specifiche per l'accettazione dell'interessato potranno essere ulteriormente precisate da disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 18.

Art. 12.

Se una domanda di asilo è presentata presso le competenti autorità di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo spetta allo Stato membro nel cui territorio il richiedente si trova. Detto Stato è informato senza indugio dallo Stato membro cui è stata presentata la domanda e, quindi, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, esso e considerato come lo Stato membro presso il quale la domanda di asilo è stata presentata.

Art. 13.

1. La riaccettazione di un richiedente l'asilo nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 7 e all'articolo 10 avviene secondo le seguenti modalità:

a) la richiesta di riaccettazione deve essere corredata dei dati occorrenti allo Stato cui detta richiesta è stata presentata per constatare la propria competenza conformemente all'art. 3, paragrafo 7 e all'art. 10;

b) lo Stato cui viene richiesta la riaccettazione ha l'obbligo di rispondere nel termine di otto giorni a decorrere dalla data della richiesta. Esso è tenuto a riaccettare effettivamente il richiedente l'asilo entro i più brevi termini e al massimo entro un mese dall'accettazione della ripresa a carico.

2. Le modalità specifiche per la riaccettazione potranno essere ulteriormente precisate da disposizioni adottate in applicazione dell'art. 18.

Art. 14.

1. Gli Stati membri procedono a scambi reciproci riguardanti:

le disposizioni legislative o regolamentari o le prassi nazionali applicabili in materia di asilo;

i dati statistici relativi al numero mensile di richiedenti l'asilo e alla loro ripartizione per nazionalità. Essi vengono trasmessi trimestralmente tramite il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne assicura la diffusione agli Stati membri, alla Commissione delle Comunità europee e all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

2. Gli Stati membri possono procedere a reciproci scambi riguardanti:

le informazioni di carattere generale sulle nuove tendenze in materia di domande di asilo;

le informazioni di carattere generale sulla situazione nei Paesi di origine o di provenienza dei richiedenti l'asilo.

3. Se lo Stato membro che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 desidera che le stesse siano considerate riservate, gli altri Stati membri devono rispettare tale loro carattere.

Art. 15.

1. Ogni Stato membro comunica a qualsiasi Stato membro che ne faccia domanda le informazioni di carattere personale necessarie per:

determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo;

l'esame della domanda di asilo;

esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

2. Dette informazioni possono riguardare esclusivamente:

i dati personali del richiedente ed eventualmente dei membri della sua famiglia (cognome, nome - eventualmente cognome precedente - soprannomi o pseudonimi, nazionalità - attuale e precedente - data e luogo di nascita);

i documenti d'identità e di viaggio (dati, durata di validità, data di rilascio, autorità che li ha rilasciati, luogo del rilascio, ecc.);

gli altri elementi necessari per l'dentificazione del richiedente;

i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;

i documenti di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;

il luogo in cui è stata presentata la domanda;

la data dell'eventuale presentazione di una precedente domanda di asilo, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato della procedura e l'eventuale decisione adottata.

3. Uno Stato membro può inoltre chiedere ad un altro Stato membro di comunicare i motivi invocati dal richiedente l'asilo a sostegno della sua domanda e, se del caso, i motivi della decisione presa nei suoi confronti. Spetta allo Stato membro richiesto giudicare se può o meno dare seguito alla richiesta presentatagli. Comunque la comunicazione di dette informazioni è subordinata all'assenso del richiedente l'asilo.

4. Lo scambio di informazioni si fa su richiesta di uno Stato membro e può aver luogo esclusivamente tra le autorità la cui designazione, da parte di ogni Stato membro, è comunicata al Comitato di cui all'articolo 18.

5. Le informazioni fornite possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ogni Stato membro queste informazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni aventi il compito di:

determinare lo Stato competente per l'esame della domanda di asilo;

esaminare la domanda di asilo;

dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

6. Lo Stato membro che trasmette i dati ne cura l'esattezza e l'attualità.

Qualora risulti che i dati forniti da detto Stato membro sono inesatti o non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono immediatamente informati. Essi debbono rettificare tali dati o eliminarli.

7. Il richiedente l'asilo ha diritto a farsi comunicare, su richiesta, i dati trasmessi che, lo riguardano, fintantoché sono disponibili.

Se egli constata che tali dati sono inesatti o non avrebbero dovuto essere trasmessi, egli ha il diritto ad ottenere che essi vengano rettificati o eliminati. Questo diritto è esercitato alle condizioni previste al paragrafo 6.

8. La trasmissione e la ricezione delle informazioni scambiate è oggetto di annotazione in ogni Stato membro interessato.

9. Questi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario ai fini per cui essi sono stati scambiati. La necessità di conservarli deve essere valutata al momento opportuno dallo Stato membro interessato.

10. In ogni caso alle informazioni comunicate è accordata almeno la stessa protezione di quella che lo Stato destinatario riserva a informazioni di tipo analogo.

11. Se i dati non sono trattati automaticamente, ma in altra maniera, ogni Stato membro prende misure appropriate per garantire l'osservanza del presente articolo mediante controlli efficaci. Se uno Stato membro dispone di un servizio del tipo di quello menzionato al paragrafo 12 esso può incaricare tale servizio di assumere i compiti di controllo.

12. Se uno o più Stati membri desiderano informatizzare il trattamento di tutti o di parte dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3, l'informatizzazione è ammessa soltanto se gli Stati interessati hanno adottato una legislazione applicabile a tale trattamento che attui i principi della convenzione di Strasburgo del 28 febbraio 1981 per la protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, e se hanno affidato ad un'istanza nazionale adeguata il controllo indipendente del trattamento e l'uso dei dati trasmessi conformemente alla presente convezione.

Art. 16.

1. Ogni Stato membro può presentare al comitato di cui all'articolo 18 progetti di revisione della presente convenzione, aventi lo scopo di eliminare le difficoltà riscontrate nella sua attuazione:

2. Se si rivela necessaria una revisione o una modifica della presente convenzione in funzione della realizzazione delle finalità dell'articolo 8 *A* del trattato che istituisce la Comunità economica europea, collegata in particolare all'istaurazione di una politica di asilo armonizzata e di una politica comune in materia di visti, lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio delle Comunità europee organizza una riunione del Comitato di cui all'articolo 18.

3. Le revisioni o le modifiche della presente convenzione sono adottate dal Comitato di cui all'articolo 18. Esse entrano in vigore conformemente all'articolo 22.

Art. 17.

1. Qualora per uno Stato membro si presentino rilevanti difficoltà a seguito di un mutamento sostanziale delle circostanze nelle quali è stata conclusa la presente convenzione, detto Stato può rivolgersi al Comitato di cui all'articolo 18 affinché quest'ultimo proponga agli Stati membri misure per far fronte a questa situazione o adotti le revisioni o le modifiche che risulta necessario apportare alla presente convenzione e che entrano in vigore alle condizioni previste all'articolo 16, paragrafo 3.

2. Se al termine di un periodo di sei mesi la situazione di cui al paragrafo 1 persiste, il Comitato, deliberando conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, può autorizzare lo Stato membro interessato da questo mutamento a sospendere provvisoriamente l'applicazione delle disposizioni della convenzione; questa sospensione non deve ostacolare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 8 *A* del trattato che istituisce la Comunità economica europea o contravvenire ad altri obblighi internazionali degli Stati membri.

3. Durante la sospensione di cui al paragrafo 2 il Comitato, se non ha ancora raggiunto un accordo, prosegue i suoi lavori allo scopo di rivedere le disposizioni della presente convenzione.

Art. 18.

1. È istituito un Comitato composto da un rappresentante del governo di ogni Stato membro.

La Presidenza di tale Comitato spetta allo Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio delle Comunità europee.

La Commissione delle Comunità europee può assistere ai lavori del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al paragrafo 4.

2. Il Comitato esamina, su richiesta di uno o più Stati membri, qualsiasi problema di carattere generale relativo all'applicazione e all'interpretazione della presente convenzione.

Il Comitato adotta le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 6 e all'articolo 13, paragrafo 2 e dà l'autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Il Comitato adotta a norma dell'articolo 16 e 17 le revisioni o le modifiche della presente convenzione.

3. Il Comitato adotta le sue decisioni all'unanimità, salvo quando delibera in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2; in quest'ultimo caso esso adotta le sue decisioni alla maggioranza di due terzi dei voti dei suoi membri.

4. Il Comitato stabilisce le proprie norme procedurali e può creare gruppi di lavoro.

Il segretariato del Comitato e dei gruppi di lavoro è affidato al segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.

Art. 19.

Per quanto concerne il Regno di Danimarca, le disposizioni della presente convenzione non sono applicabili alle isole Faeroer ed alla Groenlandia, salvo dichiarazione contraria del Regno di Danimarca. Tale dichiarazione può essere fatta in qualsiasi momento mediante comunicazione al governo dell'Irlanda che ne informa i governi degli altri Stati membri.

Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo della Repubblica francese.

Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

Per quanto riguarda il Regno Unito, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili al Regno Unito stesso ed ai territori europei di cui esso assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero. Esse non sono tuttavia applicabili al Bailiwick of Guernsey, al Bailiwick of Jersey ed all'Isola di Man, salvo dichiarazione contraria del Regno Unito. Tale dichiarazione può essere fatta in qualsiasi momento mediante comunicazione al Governo dell'Irlanda che ne informa i Governi degli altri Stati membri.

Art. 20.

È esclusa la possibilità di formulare riserve alla presente convenzione.

Art. 21.

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro delle Comunità europee. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo dell'Irlanda.

2. La presente convenzione entra in vigore per ciascuno Stato che vi aderisca il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.

Art. 22.

1. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo dell'Irlanda.

2. Il governo dell'Irlanda notifica ai governi degli altri Stati membri il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di ratificazione.

3. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dello Stato firmatario che espleterà per ultimo tale formalità.

Lo Stato depositario degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione informa gli Stati membri della data di entrata in vigore della presente convenzione.

FATTO a Dublino, addì quindici giugno millenovecentonovanta, a Roma, addì sette dicembre millenovecentonovanta e a Lussemburgo, addì tredici giugno millenovecentonovantuno, in esemplare unico, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, protoghese, spagnola e tedesca, il cui testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede ed è depositato negli archivi del Governo d'Irlanda che provvederà a rimettere copia certificata conforme a ciascuno degli altri Stati membri.

PROCES-VERBAL DE LA CONFERENCE DES MINISTRES CHARGES DE L'IMMIGRATION DES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Dublin, 15 juin 1990

Objet: Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes.

PROCESSO VERBALE DELLA CONFERENZA DEI MINISTRI INCARICATI DELL'IMMIGRAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Dublino, 15 giugno 1990

Oggetto: Convenzione sulla determinazione dello Stato competente dell'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee.

NOTULEN VAN DE CONFERENTIE VAN DE MET IMMIGRATIEZAKEN BELASTE MINISTERS VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Dublin, 15 juni 1990

Betreft: Ontwerp-overeenkomst betreffende de vaststelling van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek bij een van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen.

ACTA DA CONFERENCIA DOS MINISTROS RESPONSAVEIS PELA IMIGRAÇÃO DOS ESTADOS-MEMBROS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

Dublin, 15 de junho de 1990

Assunto: Convenção sobre a determinação do Estado responsável pela análise de um pedido de asilo apresentado num Estado-membro das Comunidades Europeias.

I Ministri hanno preso atto del testo del progetto di convenzione sulla determinazione dello Stato competente dell'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee.

I Ministri hanno inoltre preso atto:

che undici Stati membri sono in grado di firmare la convenzione;

di una dichiarazione del Ministro danese, secondo cui il suo Paese non è attualmente in grado di firmare la convenzione, ma egli intende continuare ad adoperarsi affinchè la Danimarca possa firmarla a sua volta.

I Ministri degli undici Stati membri hanno quindi deciso di procedere alla firma della convenzione, restando inteso che, se entro il 7 dicembre 1990 la Danimarca non avrà firmato, la maggior parte di essi firmerà una convenzione di cui saranno parti contraenti gli Stati in questione.

I Ministri hanno deciso di mettere a verbale della conferenza le seguenti dichiarazioni:

1. Le parti dichiarano che, per consentire ai richiedenti l'asilo di beneficiare di adeguate garanzie, manterranno la possibilità di estendere la cooperazione prevista dalla presente convenzione ad altri Stati, dando loro la facoltà di sottoscrivere, mediante opportuni strumenti, impegni identici a quelli stabiliti dalla presente convenzione.

2. Gli Stati membri ritengono che non sia necessario completare l'art. 15, paragrafo 6 della convenzione precisando che possono essere comunicati soltanto i dati ottenuti in maniera lecita e di buona fede, perchè a loro parere questo è evidente e pertanto non sono necessarie disposizioni a questo proposito

3. Gli Stati membri decidono di presentare ogni anno al Comitato una relazione sul controllo del buon uso delle informazioni di cui all'art. 15, come essi l'organizzano.

4. Gli Stati membri hanno preso atto che non è escluso il ricorso ad altre possibilità previste dal diritto internazionale nel caso che sia impossibile raggiungere un accordo in materia di revisione della convenzione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri considerano che in caso di sospensione della presente convenzione ad iniziativa di uno di essi, a norma dell'art. 17, la convenzione continua ad applicarsi tra gli Stati membri.

6. Gli Stati membri ritengono che il progetto di convenzione relativa al passaggio delle frontiere esterne degli Stati membri delle Comunità europee è strettamente connesso ad altri strumenti necessari all'attuazione dell'articolo 8 *A* del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare alla convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee.

Gli Stati membri sottolineano la necessità di intensificare i lavori sul progetto precitato in modo che essi possano concludersi prima della fine del 1990. L'entrata in vigore della convenzione relativa al passaggio delle frontiere esterne degli Stati membri dovrebbe poter intervenire al più presto possibile dopo quella della presente convenzione.

7. La Repubblica federale di Germania dichiara che la Repubblica democratica tedesca non è un Paese estero rispetto alla Repubblica federale di Germania.
In riferimento alla dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi, allegata al trattato che istituisce la Comunità economica europea, del 25 marzo 1957, la Repubblica federale di Germania sottolinea che la presente Convenzione non è applicabile ai tedeschi ai sensi di detta dichiarazione.

8. I Paesi Bassi muovono dal principio che, trattandosi di un problema che riguarda i dodici Paesi, la procedura d'approvazione non inizierà nelle capitali prima che abbia firmato la convenzione anche la Danimarca. Comunque, i Paesi Bassi non inizieranno prima che la Danimarca abbia firmato.

9. I Paesi Bassi dichiarano che per quanto riguarda la definizione della nozione di «domanda d'asilo», essi interpretano i termini «chiede ad uno Stato membro la protezione», nel senso che lo straniero in questione chiede, all'atto della presentazione di una domanda d'asilo, invocando la qualità di rifugiato, di essere ammesso, in tale qualità, al soggiorno nello Stato membro interessato.

10. Il Regno di Spagna dichiara che se il Regno Unito dovesse decidere o estendere a Gibilterra l'applicazione dell'articolo 19 della convenzione tale applicazione non potrebbe che lasciare impregiudicata la posizione spagnola circa la controversia con il Regno Unito riguardante la, sovranità sul territorio dell'istmo.

L'originale del presente processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario della conferenza, sarà depositato con la convenzione presso il Governo irlandese.

Una copia del processo verbale sarà inviata agli Stati firmatari.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 129):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 27 aprile 1992.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 giugno 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 7 ottobre 1992.

Relazione scritta annunciata il 10 novembre 1992 (atto n. 129/*A* - relatore sen. AGNELLI Arduino).

Esaminato in aula e approvato il 12 novembre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1889):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 novembre 1992, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 3 dicembre 1992.

Esaminato in aula il 21 dicembre 1992 e approvato il 22 dicembre 1992.

92G0555

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 524.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. Il Ministro di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile - è autorità centrale ai sensi e per gli effetti della convenzione di cui all'articolo 1.

2. L'autorità centrale, nello svolgimento dei suoi compiti, può essere assistita o rappresentata dall'Avvocatura dello Stato e può avvalersi dei servizi minorili dell'Amministrazione di grazia e giustizia e degli organi di polizia.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

CONVENZIONE FRA GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA EUROPEE SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AL RECUPERO DEI CREDITI ALIMENTARI

GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

in appresso denominati «gli Stati membri»,

Consci degli stretti legami esistenti fra i loro popoli,

Considerando i progressi compiuti nell'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone fra gli Stati membri,

Convinti della necessità di semplificare, fra gli Stati membri, le procedure che permettono di ottenere il riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni in materia di obblighi alimentari,

Desiderosi a tal fine di organizzare una cooperazione amministrativa per l'attuazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernenti la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni d'adesione in occasione dei successivi allargamenti delle Comunità europee,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Campo d'applicazione

Art. 1.

1. Questa convenzione può essere applicata a qualsiasi sentenza relativa agli obblighi alimentari che rientri nel campo d'applicazione della convenzione concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, successivamente modificata (in appresso denominata «Convenzione di Bruxelles»).

2. Può trattarsi di una sentenza emessa prima o dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, a condizione che essa sia applicabile nello Stato richiesto ai sensi della convenzione di Bruxelles o di una convenzione conclusa fra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto.

3. Se la sentenza non riguarda soltanto l'obbligo alimentare, l'effetto della convenzione resta limitato alle parti della sentenza che riguardano l'obbligo alimentare.

4. Ai fini della presente convenzione il termine «sentenza» include anche gli atti autentici e le transazioni concluse davanti al giudice, ai sensi degli articoli 50 e 51 della convenzione di Bruxelles.

5. Qualsiasi organismo il quale, secondo la legislazione di uno Stato contraente sia abilitato a surrogarsi nei diritti del creditore o ad essere suo mandatario, beneficia delle disposizioni della presente convenzione.

Autorità centrali

Art. 2.

1. Ogni Stato contraente designa un'autorità centrale incaricata di applicare o di fare applicare le disposizioni della presente convenzione.

2. Gli Stati federali e gli Stati aventi vari sistemi giuridici possono designare varie autorità centrali. Qualora uno Stato abbia designato varie autorità centrali, esso dovrà designare quella a cui possono essere rivolte le richieste formulate ai sensi della presente convenzione per essere trasmesse all'autorità centrale competente in tale Stato.

3. Le autorità centrali non esigono pagamento per i servizi resi ai sensi della presente convenzione.

Art. 3.

1. Le autorità centrali cooperano fra di loro e favoriscono la collaborazione fra le autorità competenti dei loro rispettivi Stati allo scopo di facilitare la riscossione dei crediti alimentari.

2. Al ricevimento della domanda di cui all'articolo 5, l'autorità centrale dello Stato richiesto prende o fa prendere senza indugio tutte le misure appropriate ed utili per:

I) ricercare o localizzare il debitore o il suo patrimonio,

II) ottenere, se del caso, dalle amministrazioni o dagli organismi pubblici, le informazioni necessarie in merito al debitore:

III) se del caso, fare registrare o far dichiarare applicabile la sentenza;

IV) facilitare il trasferimento della obbligazione alimentare al creditore o all'organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 5 e

V) assicurare, in caso di mancato versamento al creditore del pagamento dovuto, che vengano azionati tutti gli applicabili strumenti esecutivi esistenti nello Stato richiesto, i quali consentano di procedere al recupero di tali somme.

3. L'autorità centrale dello Stato richiesto informa l'autorità centrale dello Stato d'origine delle misure prese in virtù del paragrafo 2 e dei loro risultati.

Art. 4.

Ogni Stato contraente adotta le misure amministrative e giudiziarie, ivi compresa la previsione di concrete misure di esecuzione, necessarie per permettere all'autorità centrale di adempiere i propri obblighi ai sensi della presente convenzione.

Domande

Art. 5.

1. Se il creditore di una obbligazione alimentare o un organismo menzionato all'articolo 1, paragrafo 5, ottiene in uno Stato contraente una sentenza in materia di obbligo alimentare e desidera che essa venga riconosciuta e messa in esecuzione in un altro Stato contraente, il suddetto creditore o organismo può presentare una domanda in tal senso all'autorità centrale dello Stato d'origine.

2. Prima di trasmettere una domanda allo Stato richiesto, l'autorità centrale dello Stato d'origine si accerta che la domanda ed i documenti ad essa allegati soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo ed all'articolo 6.

3. La domanda deve contenere:

I) una richiesta di venir esaminata ai sensi della presente convenzione;

II) una procura che delega all'autorità centrale richiesta la facoltà di agire o di far agire a nome del creditore di alimenti, compreso il potere specifico di porre in essere misure esecutive;

III) lo stato civile completo del debitore e tutte le informazioni utili concernenti la sua identità e il luogo in cui esso si trova o la localizzazione del suo patrimonio;

IV) i documenti richiesti nella sezione 3 del titolo III della convenzione di Bruxelles.

Lingue

Art. 6.

Salvo accordo contrario fra le autorità centrali interessate, i documenti di cui all'articolo 5 e la corrispondenza scambiata fra le autorità centrali in merito alla domanda sono redatti o corredati di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua che questo Stato abbia dichiarato di accettare.

Relazioni con le altre convenzioni

Art. 7.

Le disposizioni della presente convenzione sono complementari alle disposizioni della convenzione di Bruxelles e non pregiudicano altri strumenti internazionali esistenti

Comitato permanente

Art. 8.

1. E istituito un Comitato permanente destinato a permenttere uno scambio di opinioni sul funzionamento della convenzione ed a risolvere le difficoltà pratiche che si dovessero eventualmente presentare. Il comitato può formulare raccomandazioni sull'attuazione della convenzione o raccomandare modifiche a questa.

2. Il Comitato è composto da rappresentanti designati da ogni Stato membro. La Commissione delle Comunità europee puo assistere alle riunioni in qualità di osservatore.

3. La Presidenza della cooperazione politica europea convoca le riunioni del Comitato almeno una volta ogni due anni e comunque ogni qual volta lo ritenga opportuno: A tal riguardo essa prende in debita considerazione le domande formulate da altri Stati membri.

Disposizioni finali

Art. 9.

1. La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri. Essa è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana.

2. La presente convenzione entrerà in vigore dopo novanta giorni a decorrere dalla data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di tutti gli Stati membri della Comunità europea alla data di apertura della firma.

3. Ogni Stato membro può, nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o in una data successiva, dichiarare che la convenzione si applica nelle sue relazioni con altri Stati che abbiano fatto la stessa dichiarazione dopo novanta giorni a decorrere dalla data del deposito.

4. Uno Stato membro che non abbia fatto tale dichiarazione può applicare la convenzione nelle sue relazioni con altri Stati membri contraenti in base ad accordi bilaterali.

5. I) Ogni Stato membro informa, allorquando deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana circa:

A) la designazione di un'autorità centrale in conformità dell'articolo 2 e circa

B) qualsiasi dichiarazione fatta in applicazione dell'articolo 6.

II) Qualsiasi designazione o dichiarazione così effettuata può essere successivamente modificata e nuove dichiarazioni possono essere effettuate con notifica indirizzata al Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana.

6. Il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana notifica a tutti gli Stati membri qualsiasi firma, deposito di strumenti, dichiarazione o designazione.

Art. 10.

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che divenga membro delle Comunità europee. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana.

2. La presente convenzione entrerà in vigore nei confronti di qualsiasi Stato che vi aderisca, dopo novanta giorni a decorrere dalla data del deposito dello strumento di adesione di tale Stato.

FATTO a Roma, addì sei novembre millenovecentonovanta.

Tutti i testi fanno ugualmente fede, in tedesco, inglese, danese, spagnolo, francese, greco, irlandese, italiano, olandese e portoghese, in un solo esemplare depositato negli archivi del Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana.

Una copia autenticata della convenzione viene consegnata al Governo di ogni Stato membro dal Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 165):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 5 maggio 1992.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 giugno 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 7 ottobre 1992.

Relazione scritta annunciata il 10 novembre 1992 (atto n. 165/A - relatore sen. AGNELLI Arduino)

Esaminato in aula e approvato il 12 novembre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1890)

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 novembre 1992, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 3 dicembre 1992.

Esaminato in aula il 21 dicembre 1992 e approvato il 22 dicembre 1992.

92G0556

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(5651314) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni;

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 2.800